

# NORME DISCIPLINARI DELLE ATTIVITA' SPORTIVE U.S. ACLI MILANO

## NORME DI COMPORTAMENTO

### Art. 1 - Doveri e obblighi generali

Le Società affiliate, i tesserati e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme dell'U.S. ACLI dovranno mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della correttezza etica, morale e materiale in ogni rapporto di natura associativa, sociale, economica e sportiva.

I dirigenti, i soci e i tesserati saranno tenuti a presentarsi agli organi competenti se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare.

A tutti i soggetti tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito associativo, nonché di fare comunicati o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari.

Tutti i comunicati ufficiali e i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta alle società e/o agli interessati, si considerano conosciuti e ritirati, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

### Art. 2 - Illecito sportivo

Rispondono di illecito sportivo le società, i loro dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, commettano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

I dirigenti, i soci e i tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo saranno puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre.

In caso di pluralità di illeciti, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara sia stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica sia stato conseguito, le sanzioni saranno aggravate.

### Art. 3 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società saranno ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle società medesime.

L'atleta che funge da capitano della squadra in una determinata gara sarà ritenuto responsabile, ai sensi delle presenti norme, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuto da atleti della sua squadra, non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui venga individuato l'autore dell'atto.

Le società rispondono anche a titolo di responsabilità oggettiva o presunta, nei casi previsti dalle presenti norme.

La mancata conoscenza dello Statuto, delle norme associative e dei regolamenti vigenti, non può essere invocata in ogni caso e per alcun effetto a propria discolta.

### Art. 4 - Responsabilità delle società in particolare

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle norme associative e sono oggettivamente responsabili dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati agli effetti disciplinari.

Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società avversarie.

Le società prima calendariate rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco o delle disposizioni vigenti in impianti sportivi pubblici o privati. La mancata richiesta di intervento della forza pubblica, quando necessaria, comporta un aggravamento delle sanzioni.

Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio.

### Art. 5 - Responsabilità della società per la prevenzione e per i fatti violenti

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi alla gara.

L'effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire, per l'Organo disciplinare, elemento valutativo al fine della non applicazione o dell'attenuazione delle sanzioni.

## LE SANZIONI

### Art. 6 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare – Provvedimenti disciplinari

La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di:

- 0 - 3 (calcio a 11 e calcio a 7);
- 0 - 6 (calcio a 5);
- 0 - 20 (Pallacanestro);
- 0 - 3 (Pallavolo);

o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.

La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità accertata dei fatti risulti a carico di entrambe.

La violazione delle norme del Regolamento Organico di Disciplina, che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma precedente e la penalizzazione di un punto in classifica generale, se non viene preannunciata, con fondati motivi, dalla Società, la rinuncia a disputare la gara.

Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi competenti stabilire se, ed in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli organi competenti possono:

1. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
2. adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara per una od entrambe le Società;
3. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi indicati, gli organi competenti, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione.

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara atleti non tesserati, squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

La posizione irregolare degli atleti di riserva, trascritti nelle liste, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara, nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara medesima.

Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico degli atleti nei seguenti casi:

1. le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse;
2. le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti dell'arbitro di parte (guardalinee di parte), ove previsti;
3. le altre infrazioni ed obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.

Non si applica la sanzione disciplinare prevista nel caso in cui l'identità dell'atleta sia accertata in sede di giudizio, ancorché i documenti presentati all'arbitro per l'identificazione prima della gara siano insufficienti. Sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società.

Alla società, che fa partecipare a gare atleti cui, per effetto di evidente irregolarità, le Commissioni Provinciali U.S. ACLI abbiano a revocare successivamente la tessera associativa concessa, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara del campionato, torneo o manifestazione, a cui abbiano partecipato gli atleti suddetti.

### Art. 7 - Sanzioni a carico delle società

Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme associative, regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. ammenda;
3. ammenda con diffida;

4. penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi praticamente inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
5. retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
6. esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione;
7. non assegnazione o revoca del titolo Provinciale o di vincente del campionato o del girone di competenza o di ogni altra competizione o manifestazione ufficiale;
8. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

#### **Art. 8 - Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati**

I dirigenti, i soci e i tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti o di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

1. ammonizione;
2. ammonizione con diffida;
3. ammenda;
4. ammenda con diffida;
5. inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno agli organi U.S. ACLI, a ricoprire cariche associative e a rappresentare le società nell'ambito associativo, indipendentemente dall'eventuale rapporto professionale, ove previsto;
6. squalifica per una o più giornate di gara;
7. squalifica a tempo determinato.

Il provvedimento si applica anche ai fatti di condotta violenta commessi da tesserati e atleti all'interno degli impianti sportivi e di giuoco.

In caso di illecito sportivo, l'Organo disciplinare può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che il dirigente, tecnico, atleta o tesserato, ammettendo la propria responsabilità, fornisca un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, ovvero per portare a conoscenza e alla ricostruzione del fatto stesso e/o all'identificazione dei responsabili.

I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati e atleti, deliberati o ratificati dagli organi competenti, hanno valore di squalifica o inibizione ufficiale. Solo l'organo che ha deliberato o ratificato il provvedimento può, a richiesta motivata della società, modificare lo stesso.

Le ammonizioni e le squalifiche inflitte dagli organi competenti in campionati, tornei o manifestazioni, si dovranno scontare nelle rispettive competizioni salvo quanto previsto nei Regolamenti Organici Disciplinari.

Ai fini dell'applicabilità, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti, si annullano al termine di ogni singola stagione sportiva. Le medesime ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando gli atleti interessati vengano trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato e girone.

Al tesserato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società dovrà automaticamente essere applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi competenti, salvo quanto previsto dai rispettivi regolamenti tecnici o quando i citati organi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave in base al rapporto di gara.

Nel caso di espulsione per doppia ammonizione, fatto salvo quanto vigente nei regolamenti tecnici di ogni disciplina sportiva, al tesserato sarà inflitta la sanzione di due ammonizioni; al portiere, ove previsto, espulso dal campo per fallo da ultimo uomo, sarà inflitta la sanzione di due ammonizioni.

#### **Per le sole gare di play-off e play-out:**

1. le ammonizioni sanzionate nelle gare di campionato/torneo non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
2. le squalifiche, anche conseguenti a cumulo e/o a recidività in ammonizioni riportate nel corso del campionato o torneo, si scontano nelle gare di play-off e play-out;
3. nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione, così come l'espulsione, determina l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo più gravi sanzioni disciplinari previste dai rispettivi regolamenti tecnici.

#### **Art. 9 - Sospensione cautelare**

Gli Organi competenti possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare.

#### **Art. 10 - Inasprimento delle sanzioni - Recidività**

La società o il tesserato, che dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione prevista dai regolamenti vigenti e/o dalle normative associative o

statutarie, commette altra della medesima gravità nella stagione sportiva in corso, sarà sottoposto ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'organismo competente fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

#### **Art. 11 - Esecuzione delle sanzioni**

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati dovranno essere scontate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del comunicato ufficiale.

L'atleta squalificato per una o più giornate di gara, dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali della società per la quale ha disputato la gara quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari.

Nel caso di annullamento della gara, l'atleta dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Nel caso in cui la società rinunci a disputare una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto prendere parte, per effetto della squalifica stessa, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata e il tesserato dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

I Dirigenti e i Tecnici colpiti da sanzioni o provvedimenti disciplinari a termine, non potranno, per tutta la durata della squalifica o inibizione, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare, essendo loro preclusa, in occasione delle medesime, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della sanzione.

Le sanzioni deliberate dagli organi competenti sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo.

#### **Art. 12 - La riabilitazione**

I tesserati e atleti nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari dagli Organi competenti, potranno essere riabilitati dal Presidente Provinciale U.S. ACLI che potrà avvalersi di competenti e qualificati pareri, a seguito di loro istanza, quando ricorrano particolari condizioni d'ordine morale, associativo e sportivo.

## **GLI ORGANI DISCIPLINARI**

#### **Art. 13 - Gli Organi disciplinari**

Tali organi agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dal Comitato Provinciale U.S. ACLI ai cui organi spetta l'esclusiva competenza per la nomina dei medesimi.

I componenti gli Organi disciplinari potranno essere sollevati dall'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità di funzionamento dell'organismo. In particolare, la decadenza dall'incarico sarà pronunciata, con le stesse modalità previste per la nomina, nei confronti dei Giudici Sportivi o dei membri di organismi collegiali che non esercitino le funzioni loro assegnate, senza giustificato motivo, per oltre tre sedute dell'organismo cui sono preposti.

#### **Gli Organi disciplinari sono:**

1. Il Giudice Sportivo, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito dell'U.S. ACLI.
2. La Commissione Disciplinare di 2<sup>a</sup> Istanza, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito dell'U.S. ACLI.
3. La Commissione Disciplinare di 3<sup>a</sup> Istanza, con competenza rispettivamente per i campionati e le altre competizioni promosse nell'ambito dell'U.S. ACLI.

#### **Art. 14 - Il Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, nominato per ogni stagione sportiva dal Presidente Provinciale U.S. ACLI, d'intesa con la Presidenza Provinciale U.S. ACLI, giudica in primo grado sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

1. Il Giudice Sportivo giudica in primo grado sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi del vigente R. O. di giuoco.

#### **Il procedimento è instaurato:**

d'ufficio, e si svolge essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei guardalinee, del commissario o dell'osservatore di campo, ove previsti);

2. Il Giudice Sportivo giudica in primo grado sulla posizione irregolare degli atleti che hanno preso parte a gare.
- Il procedimento è instaurato:**
- **d'ufficio**, sulla base delle risultanze dei rapporti ufficiali di gara;
  - **su reclamo**, che deve essere preannunciato entro le 48 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e della relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara medesima.

Il Giudice Sportivo delibera con l'assistenza, a titolo consultivo, di un rappresentante del Settore Tecnico Arbitrale e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Giudice Sportivo supplente, che viene nominato annualmente con lo stesso procedimento con il quale viene nominato il giudice titolare. Al Giudice Sportivo supplente può essere delegata, dal Giudice Sportivo titolare, la competenza su particolari manifestazioni nell'ambito dell'attività del Comitato Provinciale U.S. ACLI.

#### **Art. 15 - Le Commissioni Disciplinari di 2ª e 3ª istanza**

Le Commissioni Disciplinari di 2ª e 3ª istanza, nominate per ogni stagione sportiva dal Presidente Provinciale U.S. ACLI, d'intesa con la Presidenza Provinciale U.S. ACLI, sono composte dal Presidente della Commissione e da due componenti. In caso di assenza o impedimento di uno dei membri designati, a procedimento iniziato, il Presidente può richiederne la sostituzione con altro componente.

Alle riunioni delle Commissioni Disciplinari, se richiesto, partecipa, a titolo esclusivamente consultivo, il rappresentante del Settore Tecnico Arbitrale designato dalla stessa.

##### **1. Commissione Disciplinare di 2ª istanza**

La Commissione Disciplinare di 2ª istanza giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Sportivo, sulle sanzioni relative a fatti od esposti segnalati o presentati dalle Società, sui casi di illecito sportivo, nonché sulle violazioni dei regolamenti vigenti e di ogni altra violazione associativa.

Il procedimento è instaurato su reclamo o esposto della Società che deve essere proposto e presentato **entro i cinque giorni successivi** alla data in cui è pubblicato il provvedimento. Il reclamo o l'esposto deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

##### **2. Commissione Disciplinare di 3ª istanza – Ultimo grado**

La Commissione Disciplinare di 3ª istanza, in carica per la durata un biennio, è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 2ª istanza.

Il procedimento è instaurato su reclamo della Società, che deve essere proposto e presentato **entro i cinque giorni successivi** alla data in cui è pubblicato il provvedimento di 2ª istanza. Il reclamo deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

### **NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

#### **Art. 16 - Reclami di parte e ricorsi**

Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dalle citate norme, le società, i loro dirigenti, soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi diretti, compreso l'interesse in classifica.

Tutti i reclami e i ricorsi dovranno essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli organi competenti, nei termini fissati, a mezzo lettera consegnata a mano presso la Segreteria Provinciale U.S. ACLI che ne rilascerà ricevuta. La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti. Le Commissioni Provinciali delle Unioni settoriali valuteranno l'opportunità di presa visione dei reclami, degli esposti o dei ricorsi richiesta dalla controparte.

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

La controparte ha diritto di inviare proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data di presa visione del reclamo, esposto, ricorso o della pubblicazione della delibera sui Comunicati Ufficiali.

I reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla tassa prescritta. Nel caso di mancato invio della tassa, l'organo cui è stato proposto il reclamo dovrà far regolarizzare il versamento (eventualmente anche mediante addebito alla società).

La inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituirà motivo di inammissibilità del reclamo e ne precluderà l'esame. Irregolarità procedurali, che rendano inammissibile il reclamo, non potranno essere sanate con i reclami avanzati in successiva istanza.

Tutti i termini previsti dalle presenti norme sono perentori.

Il Presidente Provinciale U.S. ACLI ha facoltà di consentire straordinarie modalità procedurali con riduzione dei termini previsti, dandone preventiva comunicazione agli Organi competenti e alle parti, nei casi particolari in cui esigenze associative, sportive ed organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti.

Le parti avranno facoltà di non dar seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito. La rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare degli atleti. Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, saranno restituite o accreditate. Saranno invece trattenute in ogni altro caso.

L'organo deliberante potrà liquidare le eventuali spese del procedimento, ponendole a carico della parte soccombente.

#### **Art. 17 - Svolgimento dei procedimenti**

Le decisioni delle Commissioni disciplinari dovranno essere prese a maggioranza relativa. Il Presidente della Commissione dirige la riunione e ne regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal componente più anziano in carica e, in caso di pari anzianità, da quello più anziano di età. In caso di parità di voti prevarrà la decisione di chi presiede la Commissione.

Le delibere dovranno essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

Agli Organi disciplinari sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.

E' diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti, ad eccezione di quelli istituiti presso il Giudice Sportivo.

In tutti i casi in cui è disposta la convocazione delle parti, esse potranno farsi assistere, previa autorizzazione, da consulenti di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un consulente per ogni parte.

Le persone che ricoprono cariche od incarichi nel Comitato Provinciale, Regionale o Nazionale U.S. ACLI e gli arbitri in attività, non potranno rappresentare le parti in procedimenti che si svolgano dinanzi agli Organi disciplinari.

Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi disciplinari, i rappresentanti e i consulenti delle parti dovranno essere muniti di delega, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente della stessa.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta una decisione definitiva.

#### **Art. 18 - Mezzi di prova e formalità procedurali**

##### **Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.**

Si svolgono sulla base dei documenti ufficiali: rapporto dell'arbitro/i, dei guardalinee ove previsti, dell'eventuale commissario di campo, dell'eventuale osservatore di campo e, se richiesti, da supplementi di rapporto. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e del pubblico. I rapporti dell'arbitro/i e dei guardalinee ove previsti, prevalgono su quelli dell'eventuale commissario o osservatore di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Il rapporto dell'arbitro/i prevale su quello dei guardalinee ove previsti, in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti dell'arbitro, dei guardalinee ove previsti, dell'eventuale commissario od osservatore di campo, o in caso di loro genericità o indeterminazione, gli Organi disciplinari possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto ed anche disporre la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra le parti. Ove dall'esame dei documenti ufficiali, gli organi competenti rilevino violazione di qualsiasi disposizione associativa, trasmettono gli atti alla Presidenza Provinciale U.S. ACLI per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli Organi disciplinari hanno, altresì, facoltà di utilizzare quale mezzo di prova il modulo sottoscritto dall'arbitro (se previsto), riprese televisive o filmati di altro genere che offrano garanzia tecnica e documentale, qualora questi testimonino soggetto diverso, dall'ammonito o espulso, che abbia effettivamente commesso l'infrazione, e/o altri fatti connessi al corretto comportamento di tesserati e sostenitori.

#### **Art. 19 - Procedimenti di prima e seconda istanza**

Avverso le decisioni del Giudice Sportivo di primo grado e relative alle sole infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati potranno presentare reclamo alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i campionati di competenza. Il reclamo dovrà essere proposto e motivato entro i **cinque giorni** successivi alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale in cui è riportata la delibera che si intende impugnare.

Alla Commissione Disciplinare di 2ª istanza non potrà essere richiesto procedimento d'urgenza nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per due gare, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di squalifica sia stato deliberato nei confronti di soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione.

L'organo di seconda istanza, se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di prima istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo medesimo per un nuovo esame nel merito.

Analogamente procede se rileva che l'organo di prima istanza non ha provveduto su tutte le domande ad esso proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione.

Con il reclamo di seconda istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo nella precedente istanza.

#### **Art. 20 - Procedimenti di ultimo grado**

Avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari di seconda istanza è ammesso reclamo alla Commissione di 3ª istanza. Il procedimento è instaurato:

**Su reclamo di parte**, che dovrà essere inviato entro il **quinto giorno** successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare. In caso di delibera per la quale è prescritto l'obbligo di diretta comunicazione alle parti, entro il quinto giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione, le parti, se autorizzate, hanno diritto di presa visione dei documenti ufficiali. La relativa richiesta dovrà essere inviata entro tre giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare. Entro il suddetto termine di tre giorni, l'appellante dovrà inviare all'organo competente la tassa prevista.

La Commissione Disciplinare di 3ª istanza, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di seconda istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico del reclamante o di interessati al reclamo. Se rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del reclamo in seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall'organo di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione disciplinare di seconda istanza, per un nuovo esame nel merito. Analogamente procede se rileva che l'organo seconda istanza non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione, ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio.

Ove il Presidente della Commissione, esaminando preliminarmente il reclamo, rilevi una insanabile causa di inammissibilità o di improcedibilità, la dichiara, dandone comunicazione alla parte proponente a mezzo della segreteria, salvo il giudizio definitivo della Commissione.

Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo della precedente istanza.

#### **Art. 21 - Revocazione**

Tutte le decisioni adottate dagli Organi disciplinari, inappellabili o divenute irrevocabili, potranno essere, in qualsiasi momento, impuginate per revocazione dinanzi alla Commissione Disciplinare di 3ª istanza se:

1. siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
2. si sia giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
3. la parte non abbia potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui;
4. sia stato omissa l'esame di un fatto decisivo che non si sia potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure siano sopravvenuti, dopo che la decisione sia divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa pronuncia;
5. sia stato commesso un errore di fatto nel precedente procedimento.

Ai procedimenti di revocazione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultimo grado.

**Aggiornato a settembre 2007**